ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DELL'11 OTTOBRE 1973 [1]

Miles Druce e Co. Ltd.
contro Commissione delle Comunità europee

Cause riunite 160 e 161-73 R

Nelle cause riunite 160 e 161-73 R,

MILES DRUCE & Co., LIMITED, con sede in High Wycombe, Buckinghamshire, con gli avvocati B. H. Ter Kuile, del foro dell'Aia, e A. J. C. Paines, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. C. L. Close e E. Zimmermann, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. P. Lamoureux, 4, boulevard Royal,

convenuta,

e

GUEST, KEEN & NETTLEFOLDS LIMITED, con sede in Smethwick, Warley, Worcestershire, con gli avvocati E. Gutt, del foro di Bruxelles, e Michael Wheeler, del foro di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato André Elvinger, 84, Grand' Rue,

interveniente a sostegno della convenuta,

1 — Lingua processuale: l'inglese.

Ritenuto che:

In fatto

La Miles Druce & Co, Limited, società di diritto inglese con sede in High Wycombe, Buckinghamshire, (in prosieguo M. D.) ha proposto alla Corte due ricorsi ai sensi dell'art. 33 e, rispettivamente, dell'art. 35 del trattato CECA, pervenuti in cancelleria il 17 agosto 1973.

I ricorsi mirano all'annullamento della decisione IV/ce 73-01713 JV/cv adottata dalla Commissione il 18 luglio 1973, e del rifiuto in essa contenuto.

In questa decisione, indirizzata alla M. D. il 23 luglio 1973, sotto forma di lettera a firma del sig. Verges della direzione generale concorrenza, la Commissione rifiutava di adottare i provvedimenti, provvisori o definitivi, che la ditta aveva sollecitato, con due memorie in data 27 giugno e 10 luglio 1973, nei confronti della società Guest, Keen & Nettlefolds Ltd (in prosieguo G.K.N.).

Le domande della M. D. erano basate sul fatto che, negli anni 1972 e 1973, la G.K.N. aveva assunto il controllo del 39,9 % circa delle azioni ordinarie della M. D. ed aveva reso nota la sua intenzione di acquistarne altre mediante pubblica offerta d'acquisto.

Il 18 giugno 1973, la G.K.N. chiedeva alla Commissione la previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 66, n. 1, del trattato CECA, relativamente alla pubblica offerta d'acquisto delle azioni M. D. La Commissione non si è ancora pronunziata su questa domanda.

Il 27 giugno 1973, la M. D. chiedeva alla Commissione di adottare dei provvedimenti di carattere provvisorio, a norma dell'art. 66, n. 5, del suddetto trattato.

La Commissione ha ritenuto di non poter adottare tali provvedimenti, indipendentemente dalla qualificazione dei fatti, considerando di doversi limitare — dopo aver deciso, ai sensi dell'art. 66, n. 2, in merito alla eventuale esistenza di una concentrazione — ad autorizzarla o meno, e quindi ad emanare eventuali provvedimenti conservativi.

In seguito alle reiterate istanze della M. D. e dato l'impegno, spontaneamente assunto dalla G.K.N., di non convocare prima di 6 mesi un'assemblea di azionisti della M. D., il 18 luglio la Commissione rifiutava espressamente, con atto firmato dal sig. Verges della direzione generale concorrenza, di adottare i provvedimenti richiestile.

Il 17 agosto 1973, la M. D. adiva questa Corte per l'annullamento del rifiuto della Commissione, coi due suddetti ricorsi, dei quali il primo è fondato sull'art. 33, il secondo sull'art. 35 del trattato CECA.

Con atti separati («ex parte applications») depositati il 31 agosto 1973, la M. D. ha chiesto al presidente della Corte dei provvedimenti d'urgenza (da essa qualificati «ex parte preliminary proceedings») da adottarsi entro breve termine, senza formalità procedurali, e aventi ad oggetto determinati atti conservativi.

La Commissione, alla quale è stata notificata tale richiesta, ha reso noto il suo punto di vista con memoria depositata in cancelleria il 19 settembre 1973.

Nel frattempo la G.K.N., che a sua domanda è stata autorizzata, con ordinanza della Corte 24 settembre 1973, all'intervento nella causa principale, il 27 settembre 1973 ha presentato osservazioni sulle domande incidentali.

La *M. D. ricorrente*, dopo aver esposto i fatti e l'oggetto delle sue domande di provvedimenti d'urgenza, conclude che la Corte voglia adottare, a norma dell' art. 39, 3° comma, del trattato, dell'art. 33 dello statuto della Corte e dell'art. 83 del regolamento di procedura, tutti i provvedimenti che si ritengano necessari

in attesa dell'esito delle domande principali; in particolare, tenuto conto del fatto che le sue domande riguardano tanto la G.K.N. quanto ogni intermediario che agisca per conto di questa, essa chiede che venga, fra l'altro, ordinato alla G.K.N.:

1° di non effettuare ulteriori acquisti di azioni M. D.;

2° di non esercitare i diritti di voto inerenti al 39,9 % (o frazione di questa percentuale) del capitale azionario M. D., di cui è già in possesso;

3° di non esercitare il diritto di convocare un'assemblea generale della M. D., attribuitole dall'art. 132 del «Companies Act, 1948»;

4° di non proporre alcuna risoluzione in occasione di un'eventuale assemblea generale della M. D.

L'urgenza dei provvedimenti dipende, secondo la M. D., dalla mancanza di qualsiasi garanzia o tutela, tenuto conto in particolare dell'inefficacia e dell'inadeguatezza dell'impegno assunto dalla G.K.N. nei confronti della Commissione, nonché dal rifiuto di quest'ultima di adottare provvedimenti per i quali è esclusivamente competente.

Sempre secondo la M. D., il danno ch'essa subisce consiste soprattutto, oltre che nella situazione denunciata nelle domande principali, nel fatto che la G.K.N. esercita sulla M. D. un controllo che ha privato quest'ultima della possibilità di ampliare la propria attività, consistente nella prestazione di servizi, o l'ha costretta a differire progettati ampliamenti, ed ha scosso la fiducia di terzi nei suoi confronti.

D'altra parte, a sostegno delle domande di provvedimenti provvisori, la M. D. adduce l'evidenza dell'infrazione di cui essa sarebbe vittima, la necessità di costringere l'impresa responsabile a porre fine ad una manifesta violazione del trattato, la lentezza del procedimento amministrativo presso la Commissione, infine il fatto che non si può permettere ad una situazione illegale di produrre i suoi effetti. Essa offre, se necessario, di provare i fatti dedotti a sostegno delle domande stesse, e produce una tabella riassuntiva delle partecipazioni al proprio capitale.

La M. D. chiede infine che le spese del procedimento incidentale siano poste a carico della Commissione.

La *Commissione, convenuta,* sottolinea l'identità delle domande incidentali e di quelle principali.

Quanto al preteso danno morale subito dalla M. D., esso potrebbe essere riparato solo mediante la vendita delle azioni M. D. che si trovano attualmente in possesso della G.K.N., il che non può essere fatto coi provvedimenti provvisori richiesti.

Gli impegni assunti dalla G.K.N. basterebbero ad escludere per il momento qualsiasi partecipazione di quest'impresa alle decisioni della M. D. L'efficacia di tali impegni potrebbe essere eventualmente garantita mediante l'esercizio dei poteri attribuiti alla Commissione dall' art. 66, nn. 5 e 6, e sanzionata con l'eventuale irrogazione di ammende.

La Commissione non ravvisa l'imminenza di danni gravi o irreparabili.

Infine, essa sostiene che le domande di «ex parte preliminary proceedings» sono irricevibili, non essendo contemplate dal regolamento di procedura della Corte.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere le domande di provvedimenti provvisori;

— dichiarare irricevibili le domande «ex parte»;

— porre le spese del presente procedimento a carico della ricorrente.

La *G.K.N., interveniente,* oltre a svolgere taluni argomenti relativi al procedimento principale, eccepisce l'irricevibilità delle domande dirette ad ottenere provvedimenti provvisori, in quanto la M. D. ha chiesto tali provvedimenti contro un terzo estraneo al procedimento, il che sarebbe in contrasto con l'art. 39 del trattato e coi principi generali di diritto processuale comuni agli Stati membri. L'intervento della G.K.N. nelle cause princi-

pali non influisce in alcun modo sulla suddetta situazione giuridica.

Secondo la G.K.N., l'emanazione di provvedimenti provvisori pregiudicherebbe direttamente la decisione nel merito, dal momento che l'oggetto dei due procedimenti è praticamente identico e che non è stata provata l'esistenza dell' asserita concentrazione.

Qualora la Corte adottasse i provvedimenti provvisori in questione, la M. D. sarebbe posta in condizioni più favorevoli di quelle in cui si troverebbe in caso di esito positivo delle sue domande principali, poiché — come risulta dall' art. 34 del trattato CECA — provvedimenti del genere non rientrano nella competenza della Corte, in sede di ricorso d'annullamento.

La G.K.N. sostiene che le domande della M. D. sono irricevibili, in quanto il regolamento di procedura non comtempla atti del genere.

Essa ripete gli argomenti della Commissione circa l'identità del procedimento principale e di quello incidentale, e la mancanza d'urgenza.

Il danno che la M.D. pretende aver subito sarebbe, a suo avviso, un inconveniente inevitabile in caso di «pubblica offerta d'acquisto» del capitale azionario.

L'impegno assunto dalla G.K.N. riguardo al suo attuale atteggiamento di neutralità è sufficiente a dimostrare il carattere puramente virtuale di tale danno: il diritto interno britannico e il diritto comunitario proverebbero, infatti, l'impossibilità di un assorbimento della M. D. da parte della G.K.N., senza ulteriori atti di quest'ultima.

Sarebbe poi vano chiedere che venga vietato mediante provvedimenti provvisori l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari di azioni M. D.

La G.K.N. conclude che la Corte voglia:

— respingere le domande incidentali;

— respingere le domande intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti provvisori;

— condannare la M. D. alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente.

In diritto

Sulla ricevibilità

1 Le domande incidentali sono qualificate dalla M. D. con riferimento all'istituto processuale britannico degli «ex parte preliminary proceedings», il quale permette l'emanazione di provvedimenti conservativi su semplice domanda e senza contraddittorio.

2 Viste le circostanze e il contenuto del fascicolo, è tuttavia opportuno inquadrare le domande stesse nell'ambito del procedimento sommario ai sensi dell' art. 39 del trattato CECA e dell'art. 33 dello statuto (CECA) della Corte di giustizia.

3 Poiché ricorrono così i presupposti stabiliti dall'art. 83 del regolamento di procedura, le domande stesse vanno considerate ricevibili.

4 È stato ritualmente applicato l'art. 84, § 1, dello stesso regolamento e il procedimento si è svolto in contraddittorio, nella fase scritta e nella fase orale.

Sui motivi d'urgenza

5 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, la competenza in materia di provvedimenti da adottarsi con procedimento sommario è subordinata all'esistenza di «motivi d'urgenza».

6 L'oggetto delle domande incidentali non differisce sostanzialmente da quello delle domande principali proposte il 17 agosto 1973.

7 Successivamente a questa data, non si è verificato alcun fatto nuovo in base al quale si possa presumere che la M. D. sia minacciata da un danno imminente.

8 Neppure si può supporre che non vengano applicate le norme britanniche le quali subordinano ad autorizzazione gli atti temuti dalla M. D.

9 La G. K. N. si è d'altra parte impegnata a non valersi della sua partecipazione al capitale della M. D. per convocare entro sei mesi una assemblea generale degli azionisti di questa società.

10 Non è sopravvenuto alcun fatto che possa far dubitare della persistenza dello statu quo.

11 In seguito alla dichiarazione fatta in udienza dalla Commissione, nulla permette di ritenere che questa non veglierà anch'essa affinché venga rispettato lo statu quo.

12 Qualora, nonostante l'impegno della G. K. N. e la dichiarazione della Commissione, si dovesse constatare che lo statu quo, per qualunque motivo, è minacciato, spetterebbe alla Commissione, debitamente avvertita, di decidere sollecitamente in merito, entro i termini di cui all'art. 66 del trattato o, quanto meno, di adottare i provvedimenti provvisori di cui al n. 5, 3° comma, dello stesso articolo, salva restando l'eventuale applicazione degli artt. 83 e 84 del regolamento di procedura.

Non esistono, quindi, motivi d'urgenza.

Le domande incidentali della M. D. vanno quindi respinte. Va riservata la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

visti gli artt. 39 e 66 del trattato istitutivo della CECA,
visto l'art. 33 dello Statuto della Corte di giustizia CECA,
visti gli artt. 83 e 84 del regolamento di procedura,
sentite le parti nella causa principale e l'interveniente a sostegno della convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ORDINA:

1° Le domande di provvedimenti provvisori e urgenti 160-73 R e 161-73 R sono respinte.

2° È riservata la decisione sulle spese.

Lussemburgo, 11 ottobre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt